

DOCUMENTO DI STIPULA

Documento di stipula del contratto relativo a:

Registro di Sistema:

Descrizione Gara GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, PER FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE UUOO DELLA ASL DI FROSINONE PER MESI 36

Durata 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi

1/8

Delibera di aggiudicazione n.

DITTA	P.IVA	LOTTO	VALORE OFFERTA (IVA esclusa)	CIG
			€	

Criterio di aggiudicazione OEPV

Amministrazione Aggiudicatrice

Nome Ente ASL FROSINONE

Codice Fiscale Ente 01886690609

Sede Legale Via Armando Fabi snc 03100 Frosinone

Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.aslfrosinone.it

Nome Ufficio

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Firmatario del contratto di stipula

DOTT. SSA MONICA CAIRA – DIRETTORE UOC
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Concorrente Aggiudicatario

Ragione o Denominazione Sociale	
Codice Fiscale Operatore Economico	
Partita IVA Operatore Economico	
Sede Legale	
Posta Elettronica Certificata	
Firmatario del contratto di stipula	

Art. 1

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti sono dettagliate in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2/8

Art. 2

L'Operatore Economico _____ si impegna ad eseguire la fornitura alle condizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico di Gara nonché nell'offerta presentata dalla ditta medesima che si intendono integralmente richiamate per tutta la durata del contratto. In particolare, la ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni relative alla esecuzione della fornitura secondo le modalità previste ed indicate negli specifici articoli del Capitolato Tecnico. Inoltre, la ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità della fornitura per tutta la durata del contratto.

Art. 3

Le condizioni economiche stabilite in sede di gara si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. Durante il periodo di validità del contratto, l'Azienda Sanitaria di Frosinone potrà emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare Contratti Attuativi con il Fornitore. Nel caso in cui le parti concordino la sostituzione e/o l'affiancamento dei prodotti aggiudicati (nei limiti definiti dall'art. 8 del CSA) con prodotti nuovi immessi sul mercato successivamente e che presentino caratteristiche migliori, il Fornitore è tenuto a praticare condizioni economiche invariate rispetto a quelle previste dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 4

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla ASL e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo Ordine di acquisto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono

essere svincolate dalla ASL soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per la ASL di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il pagamento delle dette fatture avverrà entro i termini di legge. Alle fatture dovranno essere allegati in copia i relativi documenti di trasporto e smaltimento quando previsti. Ai sensi del DCA Regione Lazio n. 308 del 3/07/2015 l'aggiudicataria è tenuta ad aderire all'accordo quadro regionale sui pagamenti. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto sul conto corrente (conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.) n. _____ intestato al fornitore presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie: IBAN _____.

Art. 5

A garanzia dell'esatto adempimento della fornitura, secondo quanto disposto dal Disciplinare di Gara, l'Operatore Economico _____ ha presentato la cauzione definitiva di € _____ mediante Garanzia Fideiussoria n. _____ emessa da _____.

Art. 6

Il presente contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per la durata di 12 mesi. Alla data di scadenza, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Per durata del contratto si intende il periodo entro il quale l'Azienda Sanitaria di Frosinone potrà emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare Contratti attuativi con il Fornitore. Tali contratti non potranno comunque avere una durata superiore a quella del contratto.

Art. 7

La ASL di Frosinone si riserva la facoltà di eseguire il controllo della fornitura nelle forme che ritiene più opportune per verificare la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali controlli saranno effettuati dal DEC e/o dai suoi assistenti in qualsiasi momento e senza preavviso; la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette verifiche. Qualora nel corso dei controlli dovesse risultare che le prestazioni rese non siano corrispondenti agli obblighi contrattuali sarà applicata da parte della ASL di Frosinone una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo restando che le suddette non potranno superare complessivamente il 10% dell'ammontare contrattuale, per la mancata o irregolare esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo della fornitura in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di recidiva la ASL di Frosinone può applicare le penali per un importo doppio rispetto a quello stabilito nel comma precedente; si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria di Frosinone una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille sul valore netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Procedura di applicazione delle penali:

Il Responsabile U.O.C. PROVVEDITORATO della ASL di Frosinone e/o loro delegati, nel momento in cui ricevono la segnalazione da parte del personale Dirigente che opera nella ASL di Frosinone di una mancata o irregolare prestazione da parte della Ditta aggiudicataria della fornitura, contesta formalmente alla Ditta aggiudicataria l'applicazione delle penali, con l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Il responsabile della Ditta aggiudicataria trasmette, entro 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Il Responsabile U.O.C. PROVVEDITORATO della ASL di Frosinone e/o loro delegati, esaminate le controdeduzioni o dopo che è decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare o revocare o modificare la contestazione iniziale.

Ove ne ricorrano i presupposti, applica in via definitiva la penale mediante la comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Le penali saranno rimosse dalla ASL di Frosinone prelevandole dai primi pagamenti a favore della Ditta aggiudicataria. In alternativa la ASL di Frosinone ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà prontamente reintegrare.

Fermo restando la comminazione delle penali, non verranno retribuite forniture non rese e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni. Le inadempienze vanno verificate in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta, direttamente all'impresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

4/8

Art. 8

È fatto divieto assoluto di sospendere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della ASL o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempienza contrattuale e consente alla ASL di Frosinone di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della fornitura stessa, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della Ditta aggiudicataria che ne è la sola responsabile, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della ASL di Frosinone.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati alla ASL di Frosinone.

Qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero sorgere contestazioni si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande ed i reclami delle parti dovranno essere presentati per iscritto.

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione esclusiva del Foro di Frosinone.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (Circolare Regionale n. 224765 del 23.04.2015 – “ Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Misura di trattamento del rischio della REGIONE LAZIO. Adozione della clausola anti pantouflage”).

Art. 10

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 122 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte.

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione della fornitura, l'Azienda ASL di Frosinone si riserva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni presenti nel disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

5/8

In tutti i predetti casi di risoluzione, l'ASL ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione della fornitura appaltata alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. Gli eventuali inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto saranno segnalati all'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 11

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 123 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte. La ASL di Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21

sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all'art.1373 co. 2 c.c., senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Art. 12

L'Operatore Economico _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al riguardo la ditta stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Sempre ai fini della tracciabilità di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria deve, necessariamente, riportare sulle fatture, ai fini della loro liquidabilità e pagamento, il codice identificativo di gara.

Art. 13

Con la stipula del presente contratto l'Operatore Economico _____ individua nel sig./dott. _____ il Supervisore Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la ditta stessa e quale Referente per la ASL Frosinone il Sig./dott._____.I dati di contatto del Referente sono:

- indirizzo mail:
- contatto telefonico

Art. 14

L'Azienda e l'Operatore Economico _____ per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, dichiarano di volersi conformare al Capitolato Tecnico d'Appalto sottoscritto ed all'offerta presentata dalla medesima ditta, che sono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante contratto.

Art. 15

Le parti si obbligano all'osservanza delle norme vigenti anche per le parti che comunque non dovessero risultare trasfuse nel presente contratto. In particolare, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento a quanto già disposto negli atti di gara nonché nella normativa regionale e nazionale vigente nonché al codice civile.

Art. 16

Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone.

l'Aggiudicatario, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi e fissi per l'intera durata del presente contratto;
- Di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- Di assumersi, con la sottoscrizione del presente atto, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità;
- Di prendere atto che i termini stabiliti nel Contratto e/o nella documentazione di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civile;

7/8

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Frosinone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Frosinone nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Per tutto quanto non previsto si applicano integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

PER LA ASL FROSINONE

(documento firmato digitalmente)

PER L'AGGIUDICATARIO

Amministratore Delegato

(documento firmato digitalmente)